

TI_GERICHTE 14.2013.202 vom 5. März 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-03-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2013.202

FR: TI_GERICHTE 14.2013.202 du 5 mars 2014

IT: TI_GERICHTE 14.2013.202 del 5 marzo 2014

Regeste

Competenza e termine per reclamo contro decisione di exequatur secondo CLug (2007) e di rigetto definitivo dell'opposizione. Il decreto ingiuntivo italiano con dichiarazione di esecutività per mancata opposizione o attività dell'opponente (art. 647 CPCit) è una decisione giusta l'art. 32 CLug

Erwägungen

E. 29

ottobre 2013 e recapitato il successivo 31 ottobre (“Tracciamento degli invii” datato 13 novembre 2013), tanto il reclamo 11 novembre 2013 quanto – per effetto degli art. 142 cpv. 2 e 3 CPC – quello presentato il 2 dicembre 2013 risultano tempestivi e quindi, da questo punto di vista, ammissibili. 2. Giusta l’ art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione . La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed., 2010, n. 59 ad art. 80). Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore per la Svizzera la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’ esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12) –in Italia in vigore dal 1° gennaio 2010 – che ha sostituito la precedente e omonima Convenzione del 16 settembre 1988 (CL, RU 1991 2436). L’ azione sfociata nel decreto ingiuntivo 9/10 luglio 2012 del Tribunale di Sondrio è stata proposta con “ricorso” depositato in cancelleria il 26 giugno 2012 (doc. F pag. 6). Risulta così pacifica, per effetto dell’ art. 63 n. 1 CLug (CEF 10 luglio 2012 inc. 14.2012.79 consid. 3.3), l’ applicabilità della nuova Convenzione del 2007, come rettamete ritenuto dal Pretore (decisione impugnata, pag. 2). 3. Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug esamina con cognizione piena i motivi di diniego (art. 327a CPC), avendo le parti la possibilità di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz , in: Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 56-57 ad art. 43 CLug; CEF 18 gennaio 2013 inc. 14.2012.172 consid. 4 con rinvio). Per contro, nella procedura di reclamo contro le decisioni di rigetto definitivo dell’opposizione è possibile censurare, oltre all’applicazione del diritto, solo l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC) e non sono ammessi nova (art. 326 cpv. 1 CPC). 4. Il Pretore ha qualificato il decreto ingiuntivo 9/10 luglio 2012 del Tribunale di Sondrio di decisione secondo l’ art. 32 CLug in quanto dichiarato definitivamente esecutivo dallo stesso tribunale in applicazione dell’ art. 647 CPCit (decisione impugnata, pag. 4). Il reclamante obietta che quel decreto

ingiuntivo non assurge a una decisione riconoscibile ed eseguibile in virtù della Convenzione di Lugano poiché, dichiarato immediatamente esecutivo in via provvisoria, ritenuto che la sua esecutività era poi stata definitivamente decisa il 18 agosto 2012 ovvero prima che scadesse il termine di opposizione (reclamo 11 novembre 2013 pag. 3 seg. e 2 dicembre 2013 pag. 3 seg.), diritto che così facendo sarebbe stato annichilito (loc. cit., pag. 4). 5. Il giudice può rigettare o revocare la dichiarazione di esecutività non solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (art. 45 n. 1 CLug), ma anche se difetta uno dei presupposti per l'exequatur, segnatamente se il documento presentato non costituisce una decisione giusta l'art. 32 CLug (Staehelin/Bopp , in: Stämpflis Handkommentar, LugÜ, 2 a ed., 2011 n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz , op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con numerosi rif.; STF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010 consid. 4). 5.1. Il decreto ingiuntivo italiano è una decisione ai sensi dell' art. 32 CLug – passibile di essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera – se munito della dichiarazione di esecutività (STF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 4.1 e 4.2, pubbl. in: RtiD I-2011 pag. 783; STF 5A_611/2010 dell' 8 novembre 2011 consid. 2.1), e meglio quella di cui all' art. 647 CPCit, apposta per mancata opposizione o per mancata attività dell' opponente (DTF 135 III 623 consid. 2.1; STF 5A_48/2012 del 3 luglio 2012 consid. 2.1.2; STF 5D_190/2013 del 3 febbraio 2014 consid. 5.2), o quella di cui agli art. 653 seg. CPCit, decretata in caso di rigetto o parziale accoglimento dell' opposizione oppure ancora per altri motivi, rispettivamente ancora quella di cui all' art. 648 CPCit (STF 4A_80 /2007 del 31 agosto 2007 consid. 4.2), rilasciata in via provvisoria pendente un' opposizione (in tal senso pure Consolo, La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la “circolazione” comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi, in: Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1991, pag. 627). 5.2. Invece, non è una decisione giusta l' art.

E. 32

CLug il decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente esecutivo al momento della sua emanazione in applicazione dell' art. 642 CPCit (DTF 139 III 232) poiché, essendo pronunciato ab origine in forma esecutiva, non soddisfa il requisito del previo contraddittorio anche solo virtuale (Consolo, op. cit., pag. 626 seg.), impregiudicata la riconoscibilità ed eseguibilità in uno Stato estero – parte alla Convenzione – di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo in via definitiva (Zucconi Galli Fonseca, La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in: Rivista trim. di dir. e proc. civ. 2009, pag. 175 segg., 209). 6. Diversamente da quanto lascia intendere il reclamante, non è affatto vero che il decreto ingiuntivo 9/10 luglio 2012 del Tribunale di Sondrio è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 18 agosto 2012 (sopra, consid. 4). Giova in effetti rilevare che il competente giudice ha emesso la sua ingiunzione ordinando all' escusso “di pagare immediatamente alla CO 1” (doc. F pag. 6) ed assegnando il termine di 60 giorni dalla notificazione per proporre opposizione (doc. F pag. 7). E il 18 agosto 2012, proprio in forza della citata provvisoria esecutività, il decreto è stato unicamente munito della formula esecutiva di cui all' art. 475 comma 2 CPCit (doc. F pag. 7 sul retro in alto). Di seguito l' istante vi ha quindi redatto l' atto di precetto (doc. F, pag. 8) e ne ha chiesto la notifica congiunta (doc. F pag. 11) giusta l' art. 479 comma 3 CPCit – eseguita tramite la competente autorità giudiziaria cantonale ticinese (doc. F pag. 12 e 13) – invio giunto al convenuto il 17 settembre 2012 (doc. F pag. 14). La censura è quindi infondata. A torto egli rimprovera altresì il Pretore per avere fatto affidamento sulla sua mancata opposizione, giungendo persino a sostenere che la provvisoria esecutività avrebbe di fatto annullato quel suo diritto (sopra, consid. 4). Anzitutto la pronuncia giusta l' art. 642 CPCit non invalida il

decorso del termine per proporre opposizione come si evince da una mera lettura del relativo testo di legge (comma 1 in fine). Annesso al decreto ingiuntivo vi è poi l' attestato 20 febbraio 2013 del funzionario giudiziario che a "richiesta verbale della parte, esaminati gli atti e i registri d' ufficio" ha certificato "che avverso il retroesteso decreto ingiuntivo, alla data odierna, non risulta proposta opposizione" (doc. F pag. 15 in alto), vidimato il 6 marzo 2013 dal Presidente del Tribunale _____ – giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo (cfr. la firma nel doc. F pag. 6) – il quale "accertata la regolarità della notifica" ha infine dichiarato "definitivamente esecutivo il retroesteso decreto ingiuntivo" (doc. F pag. 15 in basso). Di modo che, nella misura in cui ne ha desunto che si trattava della dichiarazione di esecutività giusta l' art. 647 CPCit (sopra, consid. 4), il Pretore non è incorso in un errata applicazione del diritto. A ben vedere, del resto, il reclamante nemmeno contesta questa sua conclusione. Motivo per cui, sotto questo profilo, il reclamo risulterebbe finanche immotivato. 7. Fondati sugli stessi motivi (sopra, consid. E) entrambi i reclami 11 novembre e 2 dicembre 2013 vanno respinti poiché manifestamente infondati (art. 322 cpv. 1 CPC), con piena conferma della decisione pretorile. La tassa di giustizia calcolata tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug, 14 LTG, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (Domej, in: Stämpflis Handkommentar, LugÜ, 2 a ed., 2011, n. 3 segg. ad art. 52; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 22 ad art. 52) segue la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili all' istante, cui i ricorsi non sono stati notificati. Ai fini dell' indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 30' 250.–. Per questi motivi, richiamati gli art. 80 LEF; 32 segg. CLug; 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC; 14 LTG, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ricevibili, i reclami 11 novembre e 2 dicembre 2013 sono entrambi respinti. 2. La tassa di giustizia, di fr. 350.– per entrambi i reclami, già anticipata dal reclamante, resta a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il vicepresidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 30'250.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.